

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo IV

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 40 *(Definizioni)*

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

DPI

Art. 44 (Obblighi dei lavoratori)

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
 - a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

Le principali fonti di pericolo e di rischio

DPI

Art. 44 (*Obblighi dei lavoratori*)

- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Elenco del personale interessato all'uso di DPI		
Nome e Cognome	Mansione	DPI a disposizione
Personale e alunni utilizzanti il laboratorio di chimica		Camice
Personale che lavora (occasionalmente) in officina di saldatura		Guanti, occhiali, casco, tuta e scarpe
Personale addetto alle pulizie		Guanti in gomma, <i>cappetta</i> , scarpe con suola antidrucciolo
Personale che lavora (occasionalmente) in officina di tornitura		Guanti, occhiali, casco, tuta e scarpe

Le principali fonti di pericolo e di rischio

Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 47 (*Campo di applicazione*)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

2. Si intendono per:

- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
- b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
 - a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all'allegato VI;
 - b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
 - c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente decreto.

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 49 (*Informazione e formazione*)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) il peso di un carico;
 - b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

Le principali fonti di pericolo e di rischio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.